



# COMUNE DI AZZONE

## *Provincia di Bergamo*

### **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RISCOSSIONE DIRETTA DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI**

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del 12.03.2011)

#### **Art. 1 – Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità per la riscossione diretta della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, nell'ambito della potestà regolamentare dell'Ente ai sensi degli articoli 3 comma 4, e 7 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e di ogni altra disposizione normativa.
2. Ai sensi dell'art. 36 della Legge 388 del 23 dicembre 2000, la riscossione spontanea della tassa è prevista secondo modalità che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione all'Ente creditore dei dati del pagamento stesso.

#### **Art. 2 – Formazione di Elenchi nominativi dei contribuenti**

1. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base delle iscrizioni dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati, è iscritto a cura del Funzionario Responsabile in appositi elenchi nominativi da formare e vistare entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo e, in caso di liquidazione in base ad accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale l'avviso di accertamento è notificato.
2. Relativamente all'anno di entrata in vigore del presente regolamento, gli elenchi nominativi sono formati, per le reinscrizioni dell'anno precedente, sulla base dell'ultimo ruolo ordinario emesso.

#### **Art. 3 - Visto di esecutività**

1. Sul frontespizio riepilogativo dell'elenco formato, è apposto il visto di esecutività da parte del Funzionario Responsabile del tributo entro il termine, previsto a pena di decadenza, di cui all'art. 2, comma 1, del presente regolamento.
2. Una copia riepilogativa di detti elenchi è affissa all'albo pretorio per otto giorni consecutivi. L'Ente avvisa la popolazione del deposito degli stessi presso gli uffici comunali, ricordando ai contribuenti l'obbligo del pagamento alle rispettive scadenze.

#### **Art. 4 – Pagamento in base ad autoliquidazione**

1. Per rispettare le esigenze di semplificazione previste dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 l'Ufficio tributi invierà una comunicazione contenente gli importi da pagare e le relative scadenze, prestabilite ed uguali per tutti.
2. Gli importi di cui al comma 1 saranno riscossi in due rate bimestrali consecutive. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo della pretesa tributaria, comprensiva di addizionali ed oneri, risulta inferiore ad euro 12,00.

#### **Art. 5 - Avviso di accertamento per omesso / parziale versamento**

1. Limitatamente ai soli contribuenti che non hanno provveduto volontariamente al pagamento a seguito dell'invio della comunicazione di cui al precedente art. 4, l'ufficio tributi notificherà un avviso di accertamento

per omesso/parziale versamento nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Legge 296/2006 – Legge Finanziaria per il 2007.

2. Il provvedimento dovrà essere notificato entro il termine decadenziale di cinque anni dalla data di scadenza del pagamento e dovrà contenere :
  - a) la denominazione dell'Ente creditore;
  - b) le generalità del contribuente o la denominazione della ditta, società o altra persona giuridica;
  - c) il codice fiscale o partiva Iva;
  - d) l'indicazione dell'ubicazione della superficie tassabile, nonché il parametro di riferimento (mq);
  - e) l'importo della tariffa deliberata al mq/annuo e la relativa categoria;
  - f) l'importo distinto analiticamente per tributo, addizionali ed eventuali oneri accessori;
  - g) l'importo degli interessi legali maturati dal giorno successivo alla scadenza del pagamento e fino alla data di emissione dell'avviso di accertamento per parziale/omesso versamento;
  - h) l'importo totale dovuto;
  - i) scadenza del pagamento, entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto impositivo;
  - j) l'organo presso cui è possibile ricorrere.

#### **Art. 6 - Riscossione**

1. Sugli importi scaduti e non versati entro i termini di cui all'art. 4, comma 2, si applicano gli interessi legali calcolati giornalmente, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili, ovvero dal giorno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato.
2. Resta fermo quanto previsto dall'art. 72, comma 3, secondo periodo del D.Lgs. 507/93, in materia di ripartizione, per gravi motivi, del carico tributario se comprensivo di arretrati.

#### **Art. 7 - Modalità di pagamento**

1. Il pagamento delle somme iscritte nell'elenco può essere effettuato su conto corrente postale o su conto di tesoreria comunale o tramite il servizio nazionale della riscossione.

#### **Art. 8 - Riscossione Coattiva**

1. Nei casi di mancato pagamento, l'Ufficio, a pena di decadenza, provvede, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento di cui all'art. 5 è divenuto esecutivo, alla riscossione coattiva mediante la procedura prevista dal regio decreto n. 639 del 1910, con addebito delle spese per l'espletamento dell'attività di recupero credito a totale carico del debitore. E' altresì prevista la facoltà di riscossione tramite ruolo da affidare a Equitalia Servizi SpA o alle sue società partecipate, a seguito della riforma della riscossione avviata con il D.L. 203/05 e secondo le disposizioni in essa contenute.

#### **Art. 9 - Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le leggi nazionali e regionali.

#### **Art. 10 - Pubblicità del regolamento**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché né possa prendere visione in qualsiasi momento.

#### **Art. 11 – Entrata di vigore**

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a partire dal 1° Gennaio 2011.